CAMERA DEI DEPUTATI N. 1285-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE MARTINO CARMINE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 novembre 1954 (*Stampato n. 791*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 30 novembre 1954

—

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania

Presentata alla Presidenza il 15 dicembre 1954

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tra i provvedimenti adottati dal Governo in favore delle popolazioni delle zone colpite dall'alluvione nel Salernitano la notte dal 25 al 26 ottobre 1954, il decreto-legge 7 novembre 1954, numero 1025, che autorizza il Ministro delle finanze a sospendere, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali, nei comuni alluvionati,

costituisce una concreta testimonianza di pronta a sensibile solidarietà verso i cittadini colpiti da così grave calamità.

I motivi che indussero al provvedimento straordinario sono riassunti nella giusta valutazione dei danni diretti ed indiretti subiti dalle popolazioni del Salernitano e ad esse derivanti dalle conseguenze e dalle ripercussioni sulla economia privata e pubblica della zona. Ma tale provvedimento si sarebbe risolto in danno dell'Amministrazione provinciale e dei comuni nei quali ha vigore la sospensione del pagamento dei tributi, se non fosse stato accompagnato dalla concessione di contributi integrativi da parte dello Stato a favore dei predetti Enti locali

La vostra IV Commissione Finanze e Tesoro ha esaminato, in sede referente, il disegno di legge n. 1285, già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 novembre 1954, per la « conversione in legge del decreto-legge n. 1026 del 7 novembre 1954, concernente provvedimenti a favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania »; ed ha, sopratutto, valutata e discussa, nella sua sostanza intrinseca, la portata del decreto-legge citato, riconoscendone la opportunità e soffermandosi in particolare alle sue concrete applicazioni, in rapporto ai fini che hanno ispirato il provvedimento.

Su talune proposte di emendamenti, circa la estensione delle provvidenze ai comuni di altre provincie della Campania, e sopratutto della provincia di Napoli, colpiti dalle alluvioni del 4 novembre 1954, la Commissione, pur riconoscendo la fondatezza della proposta stessa – per cui vi era stata, peraltro, esplicita raccomandazione da parte della I Commissione permanente (Interni), in sede di esame del disegno di legge n. 1285 – riteneva di non accogliere gli emendamenti che potranno far luogo ad apposita ulteriore iniziativa, e ciò allo scopo di non frapporre altri indugi all'approvazione della presente legge.

Così pure altri emendamenti – tra cui uno presentato dall'onorevole Giorgio Napolitano, e tendente a migliorare la situazione dei sinistrati, concedendo ad essi la possibilità di una esenzione dai tributi per un periodo da protrarsi fino ad un massimo di tre anni, in luogo dei sei mesi previsti dal disegno di legge in esame – non sono stati accolti, sia per il criterio della economia di tempo, sia perche è stato possibile, invece, realizzare vasti consensi su di un'unica proposta di variazione, riassunta in un emendamento all'articolo 2, con il quale emendamento si propone di sollevare gli Enti locali dall'obbligo cui è condizionata la concessione dei contributi integrativi: e cioè il mancato pareggio economico dei propri bilanci, nonostante i provvedimenti previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale 8 marzo 1934, n. 383, modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968. Tali provvedimenti comprendono, com'è noto, per l'Amministrazione provinciale l'eccedenza del 300 per cento sul limite massimo della imposta fondiaria sui terreni, e per i comuni la sovraeccedenza del 400 per cento.

La proposta di emendamento soppressivo tende a rendere effettivamente operante il decreto legislativo n. 1026 del 7 novembre 1954, in quanto, se si dovesse mantenere la condizione espressa nel predetto articolo 2, fine del primo comma, né l'Amministrazione provinciale di Salerno, né forse alcuno dei comuni alluvionati potrebbe beneficiare della prevista integrazione dei propri bilanci, se non dopo aver provveduto ad aumentare le rispettive sovrimposte, e quindi ad imporre nuovi gravami ai cittadini che la legge si propone così opportunamente di temporaneamente sollevare dall'onere dei tributi.

Invero il rappresentante del Governo, intervenuto nella seduta della Commissione, ha assicurato che, comunque, la dizione integrale del disegno di legge non aggraverebbe, in sostanza, la situazione dei sinistrati. ma la Commissione ha ritenuto di proporre l'emendamento soppressivo per conferire al provvedimento una maggiore chiarezza e una più precisa interpretazione funzionale.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge in esame – e che, ripartito nei tre esercizi 1954-55, 1955-56, 1956-57, rispettivamente in lire 500, 800 e 300 milioni, assomma ad un totale di 1.600 milioni di lire – si provvede, in ossequio al disposto dell'articolo 81 della Costituzione, con una corrispondente quota del provento previsto dal decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, nel quale provento la spesa trova capienza

Onorevoli Colleghi ! La IV Commissione Finanze e Tesoro vi propone un testo lievemente emendato del disegno di legge n. 1285; e vi esorta a suffragarlo del vostro consenso.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto 7 novembre 1954, n. 1026, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania, *con le seguenti modificazioni:*

« Al 1° comma dell'articolo 2 del decreto, dopo la parola « Stato », sopprimere le parole: « qualora non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci, nonostante i provvedimenti previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale 8 marzo 1934, n. 383, modificati dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 ».